

ALLEGATO TECNICO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013 accordo 1 febbraio 2013

CIG IN DEROGA

1. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA (punto 5.2)

A decorrere dal 1 gennaio 2013 tutte i datori di lavoro/imprese che intendono ricorrere alla CIG in deroga dovranno presentare l'istanza alla Regione Puglia. <u>Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema informativo SINTESI **entro il 20mo giorno dall'inizio della sospensione lavorativa.**</u>

Esclusivamente per le istanze relative al mese di gennaio 2013 il termine ultimo deve intendersi il giorno 20 febbraio 2013, entro tale data i datori di lavoro interessati, anche in assenza di verbale di consultazione dovranno produrre la sola richiesta in via telematica attraverso il sistema informativo Sintesi - pena la perdita del trattamento.

Solo limitatamente alle ipotesi di cui innanzi, all'atto della compilazione del formulario potrà essere indicata la data di richiesta di convocazione presentata alla Provincia competente, la data di inizio trattamento dovrà essere 1 gennaio 2013.

Si precisa che l'istruttoria sarà effettuata dalla struttura regionale solo dopo la ricezione della documentazione cartacea completa di verbale di consultazione sindacale.

Non sono ammesse le istanze presentate con modulistica e modalità differenti da quelle stabilite nell'accordo del 1° febbraio 2013.

Fermo restando l'obbligo di consultazione sindacale che dovrà avvenire esclusivamente in sede istituzionale, il datore di lavoro interessato, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, per la presentazione della istanza di concessione dovrà seguire la seguente procedura:

- 1. inviare all'INPS un SR100 per l'intero periodo di richiesta di CIG (numero dei lavoratori, l'elenco dei beneficiari, periodo e le ore previste nella consultazione sindacale) nelle modalità previste. Non devono essere inviati all'INPS più SR100 relativi alla medesima richiesta di CIG in deroga, salvo che vi sia stata richiesta di proroga per il mese di gennaio 2013. In tal caso il datore di lavoro invierà un secondo sr100 a partire dal 1 febbraio 2013. Alla successiva domanda cartacea dovranno essere allegati entrambi gli SR100 presentati all'Inps.
- inviare attraverso il sistema informativo SINTESI, utilizzando le credenziali di accesso al sistema, la domanda di CIG in deroga <u>per il medesimo periodo indicato nell'SR100</u> <u>trasmesso all'INPS</u>. Nell'istanza si dovrà indicare <u>obbligatoriamente</u> il numero di protocollo del modello SR100 rilasciato dall'INPS.
 - I dati contenuti nel modello di richiesta alla Regione devono obbligatoriamente essere gli stessi indicati nel modello SR100 inviato all'INPS (numero matricola INPS azienda, numero dei lavoratori e relativo elenco, numero di ore, periodo di

intervento) ovvero alla somma dei dati contenuti nei due modelli SR100 nel caso in cui sia stata richiesta la proroga per il mese di gennaio 2013 e indicando nel formulario il numero di protocollo del secondo SR100 inviato.

- 3. Successivamente il datore di lavoro/intermediario dovrà inviare alla Regione Puglia Servizio Politiche per il Lavoro Via Corigliano 1 ZI 70100 Bari la seguente documentazione cartacea:
 - a. modulo di domanda di CIGD generato dal sistema informativo SINTESI con marca da bollo da Euro 14,62, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentate;
 - b. copia del modello SR100 trasmesso all'INPS (vedi punti 1 e 2);
 - c. verbale di accordo sottoscritto esclusivamente in sede istituzionale;
 - d. Dichiarazioni obbligatorie di cui al punto 5.1.2 dell'Accordo previste quali allegati al verbale - redatte su carta intestata dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentante;
 - e. Dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativo SINTESI ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di riconoscimento con la quale si attesi che l'impresa ha usufruito di tutti gli istituti di sostegno al reddito previsti dalla normativa nonché, ove in possesso dei requisiti, degli istituti previsti dalla bilateralità.

In caso di mancanza di uno degli allegati sopra elencati l'istanza verrà rigettata.

Per le domande di Cassa Integrazione relative al solo mese di gennaio 2013 presentate ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 8 gennaio 2013 per le quali non sia prevista prosecuzione oltre il 31 gennaio 2013 non sarà necessario allegare il verbale di consultazione sindacale.

Con riferimento al verbale di consultazione sindacale si ribadisce che esso dovrà contenere – in maniera chiara ed evidente – tutti i punti citati nell'accordo del 1 febbraio 2013. Per la parte relativa al punto 6 - Indicazione delle ore di fabbisogno di CIG in deroga si precisa che ove esso non sia stato quantificato in maniera esplicita dall'impresa, si potrà fare riferimento alla distinzione tra riduzione e sospensione, indicando il solo numero di lavoratori interessati.

Qualora il verbale non contenga uno o più elementi indicati nell'Accordo regionale l'istanza sarà rigettata.

L'istruttoria sarà avviata dalla Regione esclusivamente a seguito della ricezione della domanda presentata in modalità cartacea tenendo conto dell'ordine di arrivo, a prescindere dalla data di avvio della Cassa e dalla data di presentazione della domanda sul sistema Sintesi.

Ai sensi dell'Accordo del 1 febbraio 2013 il trattamento di Cig fino al 30.04.2013, potrà essere concesso, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al massimo per tre mensilità, ove sia stata richiesta la proroga ai sensi dell'Accordo dell'8 gennaio nel computo andrà inserita anche la mensilità di gennaio 2013.

Per i lavoratori assunti nel corso degli anni 2012 e 2013 la durata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga non potrà superare l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro prima del ricorso alla Cig. A tal fine i datori di lavoro richiedenti dovranno espressamente indicare nella domanda, nonché nell'SR100 trasmesso all'INPS i nominativi di tali lavoratori. La mancata comunicazione di tali nominativi, se riscontrata successivamente alla fruizione della cassa, comporta la revoca del provvedimento autorizzatorio con conseguente recupero delle somme a carico dell'impresa.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, entro 8 gg. dalla effettiva sospensione (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile) per presa in carico ai fini della erogazione delle politiche attive.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

In via transitoria, solo per le sospensioni iniziate il 1º gennaio 2013 ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 8 gennaio, i lavoratori dovranno presentarsi al Centro per l'impiego competente entro il 20 febbraio 2013.

MOBILITÀ IN DEROGA

PRESENTAZIONE ISTANZA MOBILITÀ IN DEROGA

L'accordo sottoscritto prevede che le istanze di mobilità in deroga per l'anno 2013 vanno presentate esclusivamente all'INPS, che curerà l'istruttoria.

Su espressa indicazione proveniente dall'INPS la domanda va presentata nei termini previsti dall'accordo esclusivamente secondo le modalità previste dalla **Circolare dell'Inps n. 102/2012**.

Entro 8 giorni dalla presentazione della domanda all'Inps il lavoratore dovrà presentare al competente Centro per l'Impiego idonea dichiarazione con cui attesta di aver presentato domanda di mobilità all'Inps.

Politiche Attive

Sia per le prime concessioni che per proroghe di mobilità in deroga scadute il 30 aprile 2013 i lavoratori beneficiari dovranno essere presi in carico dai Centri per l'Impiego. Agli stessi dovrà essere somministrato il percorso già stabilito con DGR n. 1829 del 2010, per la parte di specifica competenza dei Centri per l'impiego.

Tali attività dovranno essere obbligatoriamente tracciate, per ogni singolo lavoratore, da parte dei Centri per l'Impiego all'interno del sistema informativo SINTESI.

DISPOSIZIONI COMUNI

Modalità di pagamento.

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 214 del 22 dicembre 2011 le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a mille euro (limite che potrà essere modificato in futuro con decreto del ministero dell'Economia).

A tal fine si consiglia di informare i lavoratori che dovranno comunicare all'INPS il codice IBAN necessario per l'accredito delle indennità.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Dott.ssa Luisa Anna FIORE)